

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
VISTO	1'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTA	la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di
	collocamento in quiescenza anticipato;
VISTA	l'istanza del 23/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 27/10/2015
	al n. 140575, con la quale il Sig. Ferrara Marcello, dipendente a tempo indeterminato
	dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/11/2019 matura i requisiti per
	l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla
	normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e
	chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale
	dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Ferrara Marcello ha presentato istanza di
	collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della 1.r. n. 9/2015 e
	maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l.
	n. 201/2011 in data 28/02/2020;
VISTA	la nota prot. n. 1680 del 15/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale
	si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi
	dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 9106 del 27/01/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione
	del rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2020;
VISTO	il DA n. 702 del 03/12/1986, registrato alla Corte dei Conti l'11/02/1987, reg. n. 4, fgl n.
	175, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nel ruolo dell'Amministrazione
	Regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente
	amministrativo;
VISTO	il DDR n. 392 del 09/03/2000 con il quale al Sig. Ferrara Marcello sono stati riconosciuti ai
Comment of the Long.	fini di quiescenza anni 5 mesi 2 e giorni 20;
VISTO	il DDG n. 1619 del 13/02/2004 con il quale il Sig. Ferrara Marcello, ai sensi e per gli effetti
	del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
VISTO	lo stato matricolare della Regione Siciliana;
CONSIDERA	TO che il Sig. Ferrara Marcello a decorrere dal 29/02/2020 vanta l'anzianità contributiva di

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 29/02/2020		8	28
Servizio riconosciuto (DDR n. 392 del 09/03/2000)		2	20
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	18

seguito descritta:

RITENUTO

pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

## Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Ferrara Marcello, nato a xxxxxxxxx l'xxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, lì - 4 FEB 2020

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim Bologna F.to

VISTO SI PUBBLICHI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim Pio Guida F.to

originale agli atti d'ufficio